

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL CINGHIALE ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

Adottato con deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 09.06.2025



A cura di Alessandro Brugnoli

INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di definire le procedure e le modalità di esecuzione del controllo del cinghiale all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Dopo il completamento dell'iter amministrativo che ha modificato il Piano Ambientale del Parco, rendendo possibile l'esercizio del controllo del cinghiale (per non appesantire il testo non vengono riportate nel dettaglio le fasi di modifica del Piano Ambientale), l'Amministrazione dell'Area protetta deve dotarsi di uno strumento normativo finalizzato a rendere operativa l'attività.

Il Regolamento si configura come primo *step* per l'individuazione del miglior sistema di esecuzione del controllo in ragione sia del fatto che nell'area del Parco non è mai stata attuata alcuna forma di prelievo faunistico sia perché la peculiare conformazione dell'area protetta rende necessario riservare almeno un biennio di sperimentazione delle modalità previste per consentire una successiva revisione e un miglioramento del documento in base all'esito che le scelte iniziali determineranno. La presenza di piccole "isole" di Parco all'interno di zone non protette e l'estensione del Parco lungo i Vai creano una situazione spaziale di intervento decisamente particolare.

Merita rilevare che l'esperienza maturata in altri contesti porta a suggerire di lasciare aperta la possibilità di effettuare interventi correttivi del Regolamento anche in tempi più stretti rispetto al biennio poco sopra indicato, che può essere definibile sperimentale, data la velocità con la quale il cinghiale muta le modalità di interazione con l'ambiente, sia quello naturale che antropico, ma anche in relazione al variare delle "condizioni" sociali di intervento.

È importante evidenziare che il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie autoctona delle Alpi e pertanto le scelte di intervento così come l'approccio da adottare devono considerare, dal momento che il contesto di lavoro è un'area protetta, anche l'elemento conservazionistico della fauna, contemperandolo con le esigenze di limitare ed evitare impatti alle attività umane, in particolare quelle agricole e di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana.

Il presente documento fa proprie le indicazioni riportate nel Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana 2022-2027.

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 4
Art. 2	Programmazione e rendicontazione dell'attività	pag. 4
Art. 3	Monitoraggio	pag. 5
Art. 4	Modalità di intervento	pag. 5
Art. 5	Tecniche di controllo	pag. 6
Art. 6	Ferimento di capi	pag. 9
Art. 7	Destinazione capi abbattuti	pag. 10
Art. 8	Assegnazione dei capi abbattuti	pag. 10
Art. 9	Gestione dei capi incidentati e delle carcasse rinvenute sul territorio	pag. 11
Art. 10	Selecontrollore	pag. 11
Art. 11	Revoca del titolo di selecontrollore abilitato	pag. 12
Art. 12	Denunce di uscita e comunicazioni	pag. 13
Art. 13	Impiego dell'arco	pag. 13

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il piano di controllo è attuato ai sensi della Legge n. 394 del 1991, del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia e del Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana 2022-2027.

Il presente Regolamento del controllo è applicato all'intero territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Il controllo è attuato dall'Ente Parco, con il supporto della Polizia Provinciale, dei Carabinieri forestali e dei selecontrollori espressamente individuati, formati e incaricati dall'Ente. Il Parco supervisiona e coordina tutte le fasi di attuazione e le attività connesse al controllo stesso.

Il controllo è effettuato senza limiti di tempo ed orario: periodi ed orari saranno di volta in volta stabiliti dal Parco tenendo in considerazione l'ecologia e la biologia della fauna presente e le attività antropiche.

Ogni attività non espressamente prevista dal presente Regolamento è vietata.

L'obiettivo del piano di controllo è:

- contenere l'impatto della specie affinché la stessa non sia di pregiudizio alle attività agro-silvo-pastorali e alle altre componenti dell'ecosistema;
- limitare l'impatto sulla biodiversità;
- eradicare eventuali forme ibride;
- prevenire e contrastare la diffusione della Peste suina africana.

Art. 2 - Programmazione e rendicontazione dell'attività

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l'Ente Parco relazionerà sull'attività svolta nell'anno precedente. In particolare saranno riepilogate:

- numero di capi abbattuti con dettaglio riguardo la tecnica/modalità di prelievo;
- caratteristiche e tipologia degli abbattimenti secondo gli standard minimi individuati dalla scheda biometrica allegata al presente documento;
- numero di operatori/selecontrollori autorizzati;
- numero di uscite in controllo da punto di sparo/appostamento e relativa efficienza di controllo;
- numero di uscite e transetti percorsi con la tecnica della cerca e relativa efficienza di controllo;
- numero di trappole e chiusini (fissi e/o mobili) attivati, periodi di attivazione e relativa efficienza di controllo;
- numero di girate effettuate, superfici interessate e relativa efficienza di controllo;
- localizzazione dei punti di sparo/appostamenti, dei siti di pasturazione e dei siti di posizionamento delle trappole e dei chiusini (fissi e/o mobili);
- localizzazione degli abbattimenti;
- localizzazione e descrizione dei danni segnalati e rilevati;
- quantificazione dei danni e liquidazione per anno di controllo;
- descrizione ed esiti di eventuali campionamenti sanitari;

- localizzazione dei capi investiti e rinvenuti morti.

Le informazioni sopra menzionate saranno georeferenziate (raccolta delle coordinate GPS dei singoli eventi/dati) anche mediante la creazione di specifici shape file per una migliore capacità di analisi spaziale dei dati.

La relazione è sottoposta alla valutazione e all'approvazione da parte degli Organi del Parco.

I risultati del controllo sono esposti ai portatori di interesse in almeno un incontro annuale. Per i controllori saranno organizzati specifici momenti di rendicontazione e confronto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3 - Monitoraggio

Data la difficoltà di censire le popolazioni di cinghiale, il monitoraggio della specie avrà la finalità di raccogliere informazioni riguardo la distribuzione, l'andamento della dinamica e dell'impatto sulle attività agro-silvo-pastorali. Per il monitoraggio saranno impiegate le tecniche individuate da ISPRA.

Per il monitoraggio l'Ente Parco si avvarrà del personale di istituto (Guardaparco, Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali), dei selecontrollori abilitati e di eventuali soggetti esterni debitamente autorizzati.

Le informazioni raccolte durante l'anno relativamente ai danni e alla mortalità saranno parte integrante dell'attività di monitoraggio della specie.

Per il monitoraggio è consentito l'impiego di fototrappole debitamente autorizzate e geolocalizzazione.

Di tutti i capi abbattuti deve essere compilata apposita scheda biometrica e deve essere conservata la mandibola per la successiva valutazione dell'età.

Art. 4 - Modalità di intervento

Ogni attività di controllo deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco. L'autorizzazione delle azioni è in capo al Presidente ovvero ad un suo delegato: il personale del Parco svolge le attività amministrative funzionali all'attivazione del controllo e alla comunicazione alle forze di Polizia. L'attivazione, definita controllo programmato, deve indicare, in base alla modalità individuata, la località/area di intervento, i punti di sparo/appostamenti autorizzati, il numero e la localizzazione delle trappole/chiusini impiegati, i selecontrollori abilitati, l'orario di esercizio, il periodo di validità dell'azione, l'eventuale impiego di punti di pasturazione.

L'attivazione delle azioni di controllo è legata alla segnalazione di danni e di presenza della specie e/o di squilibri ecologici: quest'ultime devono essere comunicate all'Ente Parco. Il personale del Parco verifica e valuta le segnalazioni (anche tramite specifico sopralluogo) per la successiva attivazione del controllo, individuando la tecnica maggiormente appropriata da usare anche in relazione alla sicurezza dell'intervento

Qualora sia necessario intervenire in tempi stretti, l'attivazione delle azioni di controllo - definito straordinario - può essere fatta direttamente dal personale del Parco mediante invio di comunicazione alle forze di Polizia: la comunicazione indicherà tecnica di controllo, località, punti di sparo/appostamenti autorizzati, controllori autorizzati, orario e periodo di attività.

L'attivazione diretta del personale del Parco potrà interessare un periodo massimo di quattro giorni (96 ore) dopo il quale, se necessario, deve essere programmato un intervento ordinario.

L'allestimento di strutture funzionali all'esercizio del controllo (appostamenti, punti di sparo, posa di trappole o chiusini, punti di pasturazione, ecc) deve essere preventivamente autorizzata dal proprietario del fondo. Il materiale per l'allestimento degli appostamenti di controllo sarà reso disponibile dall'Ente Parco. Le trappole e i chiusini potranno essere forniti dall'Ente Parco, dai proprietari/conduttori dei fondi o dalle Associazioni di categoria.

Al solo fine di attirare i cinghiali nei pressi delle strutture di cattura e di abbattimento è consentita la pasturazione che può essere attuata mediante l'impiego di distributori automatici o bidoni francesi. All'interno delle trappole e dei chiusini è consentita la fornitura a terra dell'alimento. Per la pasturazione è possibile impiegare unicamente granaglia non elaborata. La posa di ogni singolo strumento di pasturazione deve essere autorizzata dall'Ente Parco che individuerà i tempi e i periodi di fornitura dell'alimento. Giornalmente ogni strumento di pasturazione potrà fornire un massimo di 1 chilogrammo di alimento. I punti di pasturazione devono essere posizionati in modo da evitare un aumento dei danni alle colture. È consentito l'impiego di massimo 2 siti di pasturazione per chilometro quadrato, salvo casi particolari valutati dall'Ente Parco. In ogni sito di pasturazione potrà essere posizionato un unico strumento di distribuzione di alimento (distributore automatico o bidone francese).

I prelievi complessivi annuali dovranno quanto più possibile rispettare il rapporto 6 a 4 tra individui giovani (0-12 mesi) e adulti (oltre 12 mesi), e, tra questi ultimi, il rapporto 65% a 35% tra femmine e maschi.

Art. 5 - Tecniche di controllo

Le tecniche di controllo impiegabili per la cattura e l'abbattimento dei cinghiali sono le seguenti:

- posa di trappole e di chiusini (fissi e/o mobili) con scatto attivato dalla preda ovvero con scatto comandato a distanza;
- posa di trappole mobili a rete;
- da punto di sparo o da appostamento;
- girata;
- cerca.

Gli abbattimenti possono essere effettuati sia dal personale di istituto (Guardaparco, Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali) che dagli operatori/selecontrollori abilitati.

Per ogni capo abbattuto deve essere compilata un'apposita scheda biometrica.

Il controllo può essere effettuato unicamente con fucili a canna rigata con calibro minimo consentito dalla Legge 157/92 per la caccia agli Ungulati e con l'arco secondo quanto definito dal presente Regolamento. È consentito l'uso delle sole munizioni atossiche.

Durante gli spostamenti dai mezzi di trasporto ai siti di effettiva esecuzione del controllo (punti di sparo, appostamenti, chiusini e trappole, poste di girata) il fucile deve essere scarico e portato in busta.

La sicurezza dell'azione di controllo è di volta in volta in capo al selecontrollore che dovrà accertarsi, prima di ogni sparo o tiro di freccia, che vi siano tutte le condizioni per effettuare l'azione di abbattimento in piena e assoluta sicurezza.

Modalità operative per il controllo del cinghiale mediante l'impiego di trappole, di chiusini e di trappole mobili a rete

- a. La posa di ogni singolo strumento di cattura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco.
- b. L'individuazione dei siti viene effettuata dal personale dell'Ente Parco su istanza di parte o d'ufficio.
- c. Le trappole e i chiusini possono essere fissi oppure mobili.
- d. La gestione delle trappole e dei chiusini potrà essere affidata a controllori appositamente individuati, ai conduttori e/o ai proprietari dei fondi dove sono posizionati. Per gestione si intende la fornitura di alimento, la verifica dell'efficienza dello strumento di cattura e della presenza di capi catturati.
- e. L'attivazione del meccanismo di scatto e/o l'attivazione della trappola stessa e le uscite per l'abbattimento dei capi catturati devono essere preventivamente comunicate all'Ente Parco nelle modalità da questo individuate.
- f. L'abbattimento dei capi catturati è consentito al personale di istituto e agli operatori/selecontrollori abilitati.
- g. Per l'abbattimento dei capi catturati è consentito l'utilizzo di fonti luminose e di dispositivi per la visione notturna.
- h. Durante l'azione di abbattimento di capi catturati con le trappole e i chiusini gli operatori possono abbattere anche soggetti esterni alle trappole e ai chiusini, solo nel caso in cui tali animali siano prossimi allo strumento di cattura o creino pericolo per portare a termine l'attività.
- i. Ogni trappola o chiusino dovranno essere dotati di un contrassegno inamovibile riportante gli estremi del Parco e un codice numerico di identificazione.
- j. Ogni trappola o chiusino, qualora il meccanismo di scatto sia attivo, deve essere controllata almeno due volte al giorno. Nel caso di utilizzo di fototrappole con invio di foto e video per la verifica della cattura, il controllo può essere effettuato da remoto. La posa di fototrappole a presidio delle trappole e dei chiusini deve essere segnalata all'Ente Parco.

Controllo da punto di sparo o da appostamento

- a. Viene svolto dal selecontrollore da punti di sparo o da appostamenti preventivamente individuati e autorizzati dall'Ente Parco. I singoli punti di sparo o appostamenti possono essere utilizzati da più selecontrollori.
- b. I punti di sparo (poste) sono mappati tramite rilevazione delle coordinate (GPS) e numerate per la loro univoca identificazione.
- c. L'Ente Parco individua e autorizza i singoli selecontrollori ovvero delle squadre di selecontrollori per l'utilizzo dei punti di controllo e degli appostamenti. Qualora sia individuata una squadra di selecontrollori, la stessa dovrà individuare un responsabile.

- d. Le postazioni/punti di sparo sono autorizzate dall'Ente Parco dopo averne verificato l'idoneità anche in relazione alla linea di tiro secondo i seguenti criteri e parametri:
- garanzia della massima sicurezza in relazione a:
 - ✓ uso delle armi (se il bersaglio viene mancato il proiettile deve colpire entro breve spazio un terrapieno);
 - ✓ incolumità di persone o cose o animali estranee all'attività di selecontrollo;
 - nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazione principali e da abitati ovvero da piste ciclopedonali;
 - assenza di interferenza con punti di sparo (postazioni) già autorizzate.
- e. È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna.
- f. Ogni uscita deve essere preventivamente comunicata da parte del selecontrollore all'Ente Parco secondo le modalità da questo individuate.
- g. Al termine di ogni uscita e comunque entro le ore 12.00 del giorno successivo, devono essere comunicati all'Ente Parco, secondo le modalità da questo individuate, tutti i colpi sparati.
- h. Tutti i partecipanti indossano un giubbotto ad alta visibilità.
- i. Ciascun selecontrollore deve garantire durante l'attività di abbattimento il rispetto di tutte le norme di sicurezza dettate dalle norme in materia di armi.
- j. Il selecontrollore è responsabile dei danni derivanti dall'attività di prelievo che comprende anche le attività preparatorie e successive.
- k. Gli abbattimenti e l'esito dell'azione di controllo devono essere di volta in volta comunicati all'Ente Parco al termine dell'attività secondo le modalità da questo individuate.

Modalità operative per il controllo del cinghiale mediante l'impiego del metodo della girata

- a) Il metodo della girata sarà applicato in genere laddove l'irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto e dei chiusini/trappole mobili a rete.
- b) Le aree di girata e la localizzazione delle poste devono essere preventivamente individuati e autorizzati dall'Ente Parco. Per l'individuazione degli stessi l'Ente potrà autorizzare preventive verifiche mediante tracciatura da parte di conduttori e limieri abilitati. L'Ente Parco si occuperà di ottenere il nulla osta per lo svolgimento dell'attività da parte dei conduttori e dei proprietari dei fondi interessati.
- c) Le aree di girata devono essere segnalate con appositi cartelli.
- d) Ad ogni girata possono partecipare un massimo di otto selecontrollori abilitati oltre al conduttore (che deve avere anche l'abilitazione al controllo nel Parco) del cane limiere abilitato (ENCI). Per ogni girata deve essere individuato un responsabile che ha il compito di coordinare l'aggregazione e di rendicontare riguardo l'attività.
- e) È autorizzato l'impiego di un unico cane limiere abilitato che deve essere tenuto alla lunga.
- f) Tutti i partecipanti devono indossare un giubbotto ad alta visibilità.

- g) Le girate possono essere effettuate nell'orario compreso tra il sorgere del sole e il tramonto.
- h) Gli abbattimenti e l'esito della girata devono essere di volta in volta comunicati all'Ente Parco al termine dell'attività compilando le apposite schede (scheda biometrica per ciascun capo abbattuto e scheda riepilogativa dell'azione di girata).
- i) Le singole girate devono essere preventivamente comunicate agli organi di polizia territorialmente competenti specificando la data, gli orari, l'area di intervento e i partecipanti.
- j) L'Ente Parco, tramite i selecontrollori, dovrà garantire la massima sicurezza nel corso delle operazioni sia per gli operatori che per terzi mediante segnaletica di informazione delle attività in corso, anche in collaborazione con le forze di polizia locale.

Modalità operative per il controllo con il metodo della cerca

- a) Viene svolta percorrendo e perlustrando le aree interessate dai danni e quelle limitrofe ovvero le zone dove è stata segnalata la presenza della specie. Possono operare contemporaneamente una o più unità operative: in quest'ultimo caso la percorrenza del territorio deve essere svolta in stretto coordinamento e rispettando le norme di sicurezza.
- b) Il metodo della cerca sarà applicato in genere laddove le condizioni del territorio impediscono o limitano l'efficacia dell'impiego delle tecniche dell'aspetto e dell'uso di chiusini/trappole mobili a rete.
- c) Ogni unità operativa è formata da almeno due e massimo tre operatori (operatori/selecontrollori e/o personale di vigilanza) e deve essere di volta in volta indicato un coordinatore dell'unità.
- d) È consentito l'utilizzo di fonti luminose e di dispositivi per la visione notturna.
- e) Le aree di intervento e/o i transetti sono individuati dall'Ente Parco.
- f) Le singole uscite devono essere preventivamente comunicate agli organi di polizia territorialmente competenti specificando la data, gli orari, l'area o il transetto percorsi e i partecipanti.
- g) Gli abbattimenti e l'esito dell'azione di controllo devono essere di volta in volta comunicati all'Ente Parco al termine dell'attività.

Art. 6 - Ferimento di capi

Nel caso in cui un selecontrollore accerti di aver ferito un cinghiale provvede a effettuare una scrupolosa ricerca nell'area prossima al punto di sparo (entro 50 metri dal punto dove si trovava il cinghiale al momento del tiro) e avvisa immediatamente il Guardaparco e il caposquadra qualora l'organizzazione del controllo sia stata strutturata a squadre. Durante questa ricerca, limitata all'intorno del punto di sparo, l'operatore/controllore può portare l'arma carica con il solo scopo di finire il capo ferito. Qualora il capo ferito si sia allontanato più di 50 metri dal punto di sparo, l'operatore/selecontrollore potrà procedere nella ricerca solo se coadiuvato da un conduttore di cani da sangue.

Per le operazioni di ricerca il controllore si avvale di conduttori e cani abilitati. Nell'azione di ricerca del capo ferito l'operatore/selecontrollore e il conduttore del cane possono portare l'arma.

Art. 7 - Destinazione capi abbattuti

L'operatore/selecontrollore abilitato provvede, dopo il recupero del selvatico, a tracciare il capo con apposita fascetta inamovibile e numerata progressivamente fornita dal Parco che dovrà accompagnare la carcassa sino ai centri di sosta individuati e autorizzati dall'Ente Parco o a centri di lavorazione delle carni localizzati in Provincia di Verona. Delle fascette fornite dall'Ente Parco l'operatore/selecontrollore sottoscrive ricevuta. L'operatore/selecontrollore può delegare il caposquadra, qualora l'attività sia organizzata a squadre, al ritiro delle fascette e alla consegna della ricevuta da lui sottoscritta.

Il capo oggetto di controllo va conferito presso un centro di lavorazione delle carni di selvaggina o presso un punto di raccolta intermedio, individuati dalla competente ULSS, per le opportune verifiche veterinarie.

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata ovvero in bosco con conferimento dei visceri e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa.

I campioni per le indagini sanitarie (trichinella, PSA, altro) devono essere prelevati dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale appositamente formato. Il materiale deve essere inviato all'IZS competente del territorio.

Deve essere garantito lo stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA.

Il selecontrollore provvede alla compilazione dei certificati accompagnatori delle carcasse previsti dalla DGRV 2305/2009 secondo il modello approvato e ne consegna due copie al macello e due all'Ente Parco nelle successive 48 ore insieme con la scheda biometrica. La documentazione di ciascun selecontrollore può essere raccolta e trasmessa al Parco anche dal caposquadra.

Art. 8 - Assegnazione dei capi abbattuti

Nell'ambito dell'attività di controllo possono essere assegnati in un anno fino a 5 capi di cui un adulto maschio, un adulto femmina e tre rossi al selecontrollore che li ha abbattuti purché lo stesso, prima dell'assegnazione di ogni singolo capo, abbia svolto attività di controllo per almeno 4 volte nel corso del trimestre.

Ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati dall'attività di controllo mediante trappole o chiusini per la cattura di cinghiali spettano, in caso di abbattimenti nella trappola/chiusino installato sul proprio fondo, un numero massimo di 3 capi per anno scegliendo il soggetto di peso medio per ogni azione di controllo, da ripartirsi in pari misura tra proprietario e conduttore del fondo qualora non coincidano.

I capi rinvenuti morti e investiti sono gestiti dall'Ente Parco secondo la normativa vigente. Nel caso di rinvenimenti di cinghiali morti, al fine dell'attuazione della sorveglianza passiva per il contrasto alla diffusione della PSA, tutti i capi dovranno essere campionati e analizzati per la verifica della presenza di PSA. In tal senso l'Ente Parco, con la collaborazione dei controllori, si attiverà, in concerto con il Servizio Veterinario, per la raccolta dei campioni biologici funzionali alle analisi sanitarie. Allo scopo saranno organizzati appositi corsi di formazione per i controllori. Per ogni capo rinvenuto e investito sarà compilata la scheda biometrica.

Art. 9 - Gestione dei capi incidentati e delle carcasse rinvenute sul territorio

In caso di rinvenimento di carcasse di ungulati, il personale istituzionale esegue un sopralluogo per verificare se l'animale risulta incidentato oppure abbattuto, rileva la posizione, lo stato di conservazione e compila, se possibile, l'apposita "scheda raccolta dati" delle misure biometriche della carcassa rinvenuta.

È obbligatorio segnalare con sollecitudine – da parte del rinvenitore e/o abbattitore - alle autorità localmente competenti (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL) eventuali cinghiali trovati morti (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuti ma che mostravano ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo. Tali segnalazioni sollecite dovranno riguardare anche eventuali carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte.

Art. 10 - Selecontrollore

L'abilitazione ad operatore/selecontrollore del cinghiale nel Parco Naturale Regionale della Lessinia avviene a seguito di corsi di formazione organizzati dall'Ente Parco ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della L. 394/1991 e delle linee guida ISPRA.

L'ammissione al corso di formazione avviene tramite bando secondo i criteri di preferenza stabiliti con DGRV 362/2017.

Per partecipare al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a. licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità;
- b. assicurazione con idonee garanzie a copertura di euro 3 milioni per danni a terzi;
- c. abilitazioni, rilasciate dalla Regione Veneto, alla caccia di selezione degli Ungulati e al controllo del cinghiale;
- d. buona condizione fisica (sana e robusta costituzione) attestata dal proprio medico di base;
- e. essere titolare di permesso di caccia a validità annuale presso Comprensori Alpini o ATC che hanno territorio all'interno del Parco;
- f. non aver riportato condanne penali e/o amministrative in materia di attività venatoria:
 1. sanzioni penali riferite all'art. 30 della L. 157/1992;
 2. sanzioni amministrative di cui all'art. 31 e 32 della L. 157/1992 che abbiano comportato la sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia.

Il selecontrollore non può comunque svolgere alcuna attività se non ha sottoscritto il protocollo operativo.

L'Ente Parco definirà un elenco degli operatori/selecontrollori abilitati contenente i dati anagrafici di ciascun abilitato al controllo.

In relazione alle necessità operative, gli operatori/selecontrollori abilitati potranno essere raggruppati in squadre ciascuna delle quali dovrà nominare un caposquadra che avrà il compito di coordinare l'attività in base alle direttive emanate dall'Ente Parco.

Gli operatori/selecontrollori sono tenuti a prestare la massima collaborazione con l'Ente Parco al fine del miglior svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio della specie. In particolare il selecontrollore dovrà:

- partecipare alle attività di gestione e di attuazione del controllo;

- effettuare, in base alle direttive e ai programmi emanati dall'Ente Parco, le uscite di controllo e gli abbattimenti del cinghiale e dei suoi ibridi;
- partecipare al monitoraggio della specie programmato e coordinato dall'Ente Parco;
- collaborare alle operazioni di monitoraggio della fauna anche non soggetta a controllo;
- compilare le schede biometriche dei cinghiali abbattuti o rinvenuti morti nonché raccogliere e trasferire all'Ente Parco e tutte le informazioni utili al corretto svolgimento dell'attività di controllo;
- partecipare alla vigilanza passiva per la PSA;
- partecipare ai momenti formativi e di aggiornamento riguardo l'attività di controllo e di quelle connesse alla stessa.

Il Parco provvede alla predisposizione di un albo dal quale attingere per le esigenze operative. I selecontrollori saranno scelti con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del Parco. Di preferenza i selecontrollori saranno impiegati nelle zone del Parco pertinenti ai Comprensori Alpini e ATC presso i quali il selecontrollore ha il permesso annuale di caccia. L'albo specifica anche i soggetti autorizzati che esprimono la propria disponibilità ad effettuare interventi urgenti a garanzia del perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, del Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana 2022-2027, per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, per la tutela delle coltivazioni, delle attività agro-silvo-pastorali e per la prevenzione dei danni nel territorio di competenza.

Il Parco provvede anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun selecontrollore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dello stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'abilitazione.

Sia per l'albo che per il disciplinare sono fatti salvi i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/2022.

Art. 11 - Revoca del titolo di selecontrollore abilitato

Oltre a rispondere della violazione delle norme che regolano l'attività all'interno delle aree protette, è prevista la revoca dell'abilitazione e l'interdizione per 5 anni a partecipare a nuovi corsi di abilitazione per il selecontrollore che:

- a. effettua uscite di controllo senza autorizzazione;
- b. impiega mezzi non consentiti;
- c. viola la presente disciplina relativamente alla pasturazione;
- d. abbatte soggetti appartenenti a specie diverse dal cinghiale;
- e. omette di denunciare il capo abbattuto e/o recuperato;
- f. assume comportamenti pericolosi;
- g. incorre in sopravvenute sentenze penali irrevocabili di condanna per violazioni di normative in materie inerenti all'attività venatoria;
- h. mancato svolgimento delle attività di controllo per più di 1 anno non giustificato da motivi di salute;

- i. dopo tre richiami da parte dell'Ente Parco o dell'eventuale caposquadra per atti di indisciplina durante le azioni di controllo, abbandono delle attività in corso d'opera senza giustificato motivo, compromissione del buon esito delle attività di controllo e ridotta/assente disponibilità nell'esercizio del controllo. I richiami devono essere motivati in forma scritta e inviati all'Ente Parco per la ratifica.

La revoca dell'abilitazione al controllo è disposta con provvedimento del legale rappresentante dell'Ente Parco a seguito di contestazione scritta e di contraddittorio tra le parti.

Art. 12 - Denunce di uscita e comunicazioni

L'Ente Parco potrà adottare specifici sistemi informatizzati (App) per la comunicazione, il trasferimento delle informazioni relative al controllo e per lo svolgimento della stessa attività di controllo: qualora entrassero in uso tali sistemi, l'Ente potrà rendere obbligatorio l'impiego di questi strumenti.

Fino all'individuazione di sistemi centralizzati di gestione del controllo (App), le comunicazioni potranno essere diffuse mediante appositi gruppi Whatsapp ai quali gli operatori/selecontrollori sono tenuti a partecipare.

Art. 13 - Impiego dell'arco

1. Requisiti

Il controllo con l'arco è consentito a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di controllo mediante l'uso del fucile e della abilitazione all'uso dell'arco prevista dalle disposizioni successive.

2. Abilitazione all'uso dell'arco

L'abilitazione si consegue a seguito di apposito corso, organizzato dall'Ente Parco, di superamento dell'esame teorico e della prova di tiro. Non hanno alcun valore le attestazioni, abilitazioni, certificazioni o simili rilasciate da scuole di tiro o altro, la cui prova di tiro non si è svolta alla presenza del pubblico funzionario dell'amministrazione competente in materia di caccia o di controllo che ne ha certificato l'esito.

3. Requisiti per l'ammissione al corso di abilitazione all'uso dell'arco

È ammesso al corso, agli esami e alla prova di tiro con l'arco chi è in possesso dell'abilitazione al controllo nel Parco prevista dal comma 6 dell'art. 22 della L. 394/91

L'abilitazione all'uso dell'arco può essere conseguita anche contestualmente alla predetta abilitazione.

4. Contenuti del corso e prove d'esame

Il corso per l'abilitazione al controllo con l'arco comprende:

- la descrizione dell'attrezzatura: l'arco, le frecce, le punte, il meccanismo di funzionamento, la scelta dei materiali (3 ore);

- le tecniche di caccia: vagante, aspetto, tree stand, accessori, allenamento, norme di sicurezza (1 ora);
- il tiro: pendenze, distanze, angolo di tiro, zona vitale, reazioni al tiro, cenni sulla tracciatura e il recupero (2 ore);
- l'etica della caccia con l'arco (1 ora).

La prova teorica d'esame verte sulle materie oggetto del corso, può essere orale o scritta con domande aperte o a risposta multipla.

La prova di tiro consiste in 5 tiri su sagoma di capriolo o camoscio posta a 15/20 metri per arco tradizionale (longbow, flatbow, ricurvo) e a 25/30 metri per l'arco compound. Per il superamento della prova deve essere centrata l'area vitale delle sagome (15 cm. di diametro) con almeno 4 tiri. Nella prova di tiro deve essere utilizzato un arco di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo se compound e non inferiore a 50 libbre se tradizionale.

5. Docenti del corso e commissione d'esame

La scelta del docente o dei docenti è fondata su curriculum comprovante la conoscenza delle materie oggetto del corso o da un esperto di caccia o di controllo con l'arco in possesso dei requisiti ISPRA.

La qualità di esperto di caccia o di controllo con l'arco è riconosciuta dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione o al controllo con l'arco.

La commissione d'esame è composta da un funzionario dell'Ente Parco, da un esperto in zoologia e gestione faunistico-venatoria e da un esperto di caccia o di controllo con l'arco i quali certificano la regolarità di svolgimento ed il superamento della prova teorica e della prova di tiro.

6. Strumenti consentiti

L'esercizio del selecontrollo è consentito con attrezzatura idonea per integrità dei materiali, potenza dell'arco, peso della freccia e punta necessariamente munita di lame. L'idoneità dell'attrezzatura rimane nella responsabilità dell'arciere che svolge l'attività di controllo. È comunque considerata sufficiente la potenza dell'arco prevista per la prova d'esame.

7. Tecniche e modalità di controllo consentite mediante l'uso dell'arco

Il controllo con l'arco è consentito per tutte le forme di controllo previste dal presente regolamento: per quanto riguarda il controllo da punto fisso o da appostamento, per l'uso dell'arco si considera anche la forma dell'aspetto in blind, su tree stand e stalking limitatamente all'area di pertinenza autorizzata.

Non vi sono zone precluse rispetto a quelle nelle quali è consentito il controllo con l'arma da fuoco, ma vanno preferite le aree ove l'utilizzo dell'arma da fuoco può risultare non agevole, opportuno o contrario a leggi e regolamenti come in prossimità di centri abitati, di singole abitazioni o di svolgimento di altre attività umane.

Al controllo con l'arco non si applicano le regole specificamente previste per l'uso dell'arma da fuoco in sicurezza (normativa sulle distanze, sulla custodia, sull'uso del fodero, etc.).